



Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Locri-Gerace
Salute e benedizione nel Signore!

REGOLAMENTO GENERALE PER I SANTUARI DIOCESANI

1. PREMESSA

«Il Santuario possiede nella Chiesa una “grande valenza simbolica” e farsi pellegrini è una genuina professione di fede. Attraverso la contemplazione dell’immagine sacra, infatti, si attesta la speranza di sentire più forte la vicinanza di Dio che apre il cuore alla fiducia di essere ascoltati ed esauditi nei desideri più profondi. La pietà popolare, che è una “autentica espressione dell’azione missionaria spontanea del Popolo di Dio”, trova nel Santuario un luogo privilegiato dove poter esprimere la bella tradizione di preghiera, di devozione e di affidamento alla misericordia di Dio in culturati nella vita di ogni popolo»¹.

La nostra Chiesa che è in Locri-Gerace, da sempre, ha rivolto il suo sguardo a questi luoghi che per tradizione sono meta di pellegrinaggi, di conversione e di penitenza. Infatti, il Santuario, come stabilito dal can. 1230 del *CIC*, è «la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo»²; sono segno di una speranza viva che ci muove a riscoprire in questi luoghi la presenza reale e attiva della salvezza che proviene dal Signore.

Il mio predecessore, S. E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, con Decreto n. 1023 del 26 settembre 2002, disponeva un Ordinamento generale per i Santuari diocesani, nel quale riconosceva il titolo di *Santuario* ad alcuni luoghi ove, da sempre, la pietà popolare venera la B.V. Maria o altri Santi locali. Pertanto, il presente *Regolamento generale dei Santuari*

¹ FRANCISCUS PP., *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae, de quibus competentiae de Sanctuariis ad Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda trasferuntur: Sanctuarium in Ecclesia*, 11 febbraio 2017, in *AAS* 109 (2017), n. 4, p. 335.

² *CIC* 1983, can. 1230.

diocesani, tenendo conto di quanto asserito sinora, vuole disciplinare giuridicamente questi luoghi per una migliore organizzazione degli stessi e per una maggiore trasparenza ed efficienza nei servizi che ivi vengono svolti a favore dei fedeli.

2. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Tra i luoghi destinati al culto divino, degni di particolare attenzione sono le Chiese-Santuario che, per rilevanti fatti storici, religiosi, culturali ed artistici, sono meta preferita di numerosi fedeli, tramandando così lodevoli tradizioni di pietà popolare.

Art. 2

Tre sono gli elementi che caratterizzano l'esistenza di un Santuario:

- I) il *luogo sacro* contraddistinto da un peculiare motivo di pietà, che potrà essere chiesa, oratorio, cappella o altro (es. una grotta...);
- II) il *concorso di numerosi pellegrini*;
- III) l'*approvazione* dell'Ordinario diocesano.

Il Santuario, come anche le strutture annesse, è il luogo opportuno per promuovere ritiri, momenti di incontro e di formazione.

Art. 3

Per sua stessa natura il Santuario è un luogo sacro dove la proclamazione della Parola di Dio, l'incremento del culto divino, la celebrazione dei Sacramenti, specialmente la Celebrazione dell'Eucarestia e della Riconciliazione, e la testimonianza di carità esprimono non solo l'impegno della Chiesa nell'evangelizzazione ma degli strumenti offerti ai fedeli per raggiungere la salvezza. Infatti, come previsto dal can. 1234 del *CIC*, nei Santuari, c'è la necessità di questi mezzi che permettono la coltivazione delle sane forme di pietà popolare. Inoltre, è bene che in questi luoghi venga promossa la "vera" devozione al titolare del pio sodalizio in modo che i fedeli possano raggiungere i beni spirituali attraverso la conduzione di una vita santa ad immagine della B.V. Maria e dei Santi (Cfr. can. 210 del *CIC*).

Art. 4

La Liturgia sia al centro della vita dei Santuari perché come ci insegna il Concilio Vaticano II, «è il culmine a cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, fonte da cui promana tutta la

sua energia»³. Questa comprensione della Liturgia ci permette di comprendere il rapporto tra la stessa e la Pietà popolare, tanto presente nei nostri Santuari.

Come disposto nelle Disposizioni diocesane sulle feste religiose *Pietà Popolare: tesoro prezioso della nostra Chiesa*, entrato in vigore il 1° dicembre 2024, anche nei Santuari si tenga presente che la Liturgia «deve avere il primato nella vita spirituale dei singoli e delle comunità rispetto ad ogni altra forma di preghiera e alle pie pratiche devozionali. Non può essere sacrificata ad altre espressioni cultuali. È ciò che fa la differenza tra Liturgia e Pietà popolare. [...] Se la Liturgia ha la priorità sugli atti di pietà e di devozione, la vita spirituale non si esaurisce nella partecipazione alla sola Liturgia. La pietà popolare con i pii esercizi e le pratiche devozionali anch'essa alimenta la vita spirituale dei fedeli»⁴.

Art. 5

Nei Santuari i matrimoni possono essere celebrati, osservando le prescrizioni diocesane e la normativa canonica. Il rettore responsabile si accerti dell'avvenuta preparazione dei nubendi e della regolarità della documentazione. È suo compito prestare attenzione al Rito del Matrimonio ed alla celebrazione ed animazione liturgica con canti adatti, badando a che tutto avvenga con sobrietà, rispetto del luogo sacro e la cura necessaria, anche in riferimento all'addobbo floreale ed al servizio fotografico.

Quanto alla celebrazione dei Battesimi in Santuario è necessario presentare il nulla osta del proprio Parroco (della Parrocchia dove si vive abitualmente) ed l'attestazione della partecipazione dei genitori e dei padrini agli incontri di preparazione al Sacramento.

3. PERSONALITÀ GIURIDICA

Art. 6

Non tutti i Santuari diocesani godono di personalità giuridica canonico e/o civile. Pertanto nel presente *Regolamento* si indicano sia quelli con personalità giuridica, sia quelli che non la posseggono:

- 1. Santuari con personalità giuridica:** a) Santuario della *Beata Vergine Maria del Divin Pastore* in Polsi di S. Luca; b) Santuario *Maria SS. di Monte Stella* in Pazzano; C) Santuario *Madonna della Grotta* in Bombile di Ardore; d) Santuario dei *Santi Medici Cosma e Damiano* in Riace.
- 2. Santuari senza personalità giuridica:** a) Santuario *Maria SS. di Pugliano* in Bianco; b) Santuario *Maria SS. delle Grazie* in San Giovanni di Gerace; c) Santuario *Santa*

³ CONCILIO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra Liturgia: *Sacrosanctum Concilium*. 4 dicembre 1963, in *Enchiridion Vaticanicum, Documenti del Concilio Vaticano II. Testo ufficiale e versione italiana*, vol. 1, EDB, Bologna 1993, pp. 348-433 (SC, n. 10).

⁴ *Pietà Popolare: tesoro prezioso della nostra Chiesa. Disposizioni diocesane sulle feste religiose*, 2024.

Maria delle Grazie in Caraffa del Bianco; d) Santuario Santa Maria delle Grazie in Roccella J.; e) Santuario Nostra Signora di Prestarona in Canolo; f) Santuario Santa Maria delle Grazie in Gioiosa Jonica; g) Santuario di Mamma Nostra in Bivongi; h) Santuario Santissimo Nome di Maria in Crochi di Caulonia; i) Santuario Santa Maria della Catena in Bruzzano; l) Santuario Maria Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio in Placanica; m) Santuario Santissimo Crocifisso in Grotteria; n) Santuario San Rocco in Gioiosa Jonica; o) Santuario San Nicodemo in Mammola; p) Santuario San Leo in Africo; q) Santuario San Giovanni Theristi in Stilo.

Art. 7

Per quanto riguarda i Santuari *con personalità giuridica*, ci si atterrà alle norme canoniche (cann. 114-123 CIC) e alle norme civili vigenti al riguardo.

Art. 8

Ogni Santuario *con personalità giuridica* abbia degli Statuti propri, approvati dall'Ordinario diocesano, che sia conformi al presente Regolamento e alla normativa canonica vigente.

Art. 9

I Santuari senza personalità giuridica, anche annessi alla Parrocchia, è bene che almeno abbiano un Regolamento, riconosciuto dall'Ordinario diocesano, che disciplini il luogo.

4. RETTORE

Art. 10

Il Rettore del Santuario è un presbitero scelto e nominato dal Vescovo diocesano.

Art. 11

Il Rettore ha la rappresentanza legale del Santuario. A lui spetta il potere di firma in ogni sede e di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, sia canonica che civile.

Art. 12

Il Rettore del Santuario non sempre coincide con la figura del Parroco proposto alla cura di una determinata comunità in cui è situato il Santuario.

Infatti, per i Santuari *con personalità giuridica*, il Rettore nominato liberamente dal Vescovo diocesano potrà essere anche un presbitero differente dal Parroco del Luogo; per quanto riguarda i Santuari *senza personalità giuridica*, il Parroco del luogo fungerà anche da Rettore del Santuario.

Art. 13

Sotto l'autorità del Vescovo diocesano e nel rispetto della normativa canonica, degli statuti e dei diritti acquisiti, il Rettore del Santuario ha l'obbligo di:

1. prendersi cura che le funzioni sacre siano celebrate nel Santuario dignitosamente, secondo le norme liturgiche e canoniche;
2. sorvegliare che nulla avvenga di indecoroso e sconveniente alla santità del luogo ed al rispetto dovuto alla casa di Dio (Cfr. can. 562 *CIC*);
3. adempiere agli obblighi inerenti a fondazioni e legati vari con semplicità e fedeltà, sia per quanto riguarda le responsabilità proprie che quelle di terzi;
4. tenere aggiornato il registro delle S. Messe annotando data, celebrante ed intenzioni;
5. aver ben distinte le offerte per le S. Messe ricevute in occasione dei festeggiamenti;
6. curare che le intenzioni ricevute, siano celebrate al più presto;
7. amministrare con scrupolosità e diligenza i beni del Santuario;
8. conservare, catalogare e custodire in luogo molto sicuro e protetto le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolare (ex voto, ori, argenti, documenti, etc.).

Art. 14

Gli orari delle Messe e delle altre funzioni liturgiche domenicali saranno definiti in accordo tra il Rettore del Santuario e i Parroci del territorio.

5. AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 15

I Santuari *con personalità giuridica*, per l'amministrazione dei beni facciano riferimento alla normativa canonica relativa ai beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310 *CIC*).

Si definiscono beni ecclesiastici solo quelli che appartengono ad una persona giuridica pubblica.

Art. 16

Spetta all'Ordinario del Luogo, vigilare su tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette (Cfr. can. 1276 §1 *CIC*).

Art. 17

Sotto l'attenta vigilanza dell'Ordinario del Luogo, l'amministrazione dei beni ecclesiastici che appartengono al Santuario, spetta immediatamente al Rettore, in quanto rappresentante legale dell'Ente, tenendo presente quanto disposto dalla normativa canonica vigente sia universale che particolare, oltre che degli Statuti (cfr. can. 1279 §1 *CIC*).

Art. 18

Non solo il Rettore ma anche i membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti ad adempiere fedelmente i loro compiti in nome della Chiesa.

Art. 19

I Rappresentanti legali dei Santuari *con personalità giuridica*, sono tenuti a vigilare sui beni loro affidati perché la loro cura possa garantire la sicurezza alla proprietà dei beni; devono osservare la normativa canonica ed anche le leggi civili in relazione all'amministrazione dei beni (Cfr. can. 1284 §3 *CIC*);

Art. 20

L'amministrazione dei beni dei Santuari *senza personalità giuridica* spetta alla Parrocchia che ne è anche titolare dei beni.

6. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 21

I Santuari *con personalità giuridica*, abbiano un Consiglio d'Amministrazione costituito da almeno 3 membri. Tra questi, vi siano il Rettore del Santuario, due o più laici, per un massimo di cinque membri, tutti con approvazione del Vescovo diocesano, che siano esperti in materia amministrativa, abbiano disponibilità, amore e spirito di servizio alla Chiesa. Tra i membri vi sia un *Tesoriere* ed il *Segretario*.

Il Consiglio resta in carica per un triennio rinnovabile.

Art. 22

All'interno del Consiglio, il Rettore del Santuario ne è il *Presidente*, in quanto rappresentante legale dello stesso Ente.

Le sue funzioni sono:

1. convocare e presiedere il Consiglio ed unitamente al Segretario compilare l'ordine del giorno e firmare i verbali delle riunioni;
2. è l'unico ad avere potere di firma per il prelievo di ogni somma deliberata dal Consiglio, rendicontando agli stessi le varie operazioni;
3. può delegare all'occasione le sue funzioni, previo consenso del Vescovo diocesano, ad uno o più componenti del Consiglio, fissandone i limiti della delega;
4. prendere i provvedimenti necessari per il bene dell'Ente, anche in casi di necessità e urgenza, sottoponendoli quanto prima al Consiglio.

Art. 23

Il *Tesoriere* è responsabile di tutto quanto gli sarà consegnato, con regolare verbale, dal Rettore del Santuario o da un suo delegato. Suo compito è quello di prestare massima attenzione a che tutti gli oggetti preziosi e di valore siano debitamente inventariati,

redigere eventualmente un dettagliato elenco, catalogandolo e descrivendone ogni pezzo. L'elenco deve essere in duplice copia e controfirmato dal Rettore del Santuario. È bene che copia dell'elenco sia consegnata presso la Curia diocesana.

Inoltre, ha l'obbligo di registrare nell'apposito Libro contabile gli introiti e proventi che perverranno al Santuario in qualsiasi modo e per mezzo di qualsiasi persona, durante l'esercizio finanziario.

Abbia cura di rendicontare annualmente le entrate e le uscite. Le stesse devono essere approvate dall'intero Consiglio, il quale, mediante il Rettore, comunicherà al Vescovo diocesano la situazione del Santuario e provvederà ad affiggere copia della rendicontazione presso una bacheca che sia accessibile a tutti i fedeli.

Art. 24

Il *Segretario*, ha l'obbligo di inviare ad ogni componente del Consiglio, per iscritto, la convocazione dello stesso. Inoltre, ha l'obbligo di redigere i verbali della seduta, di firmarli unitamente al Rettore e di custodire gelosamente tutti i documenti e le carte legali, tenendo aggiornato il protocollo.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, provveda a presentare il bilancio consuntivo e preventivo all'Ufficio amministrativo diocesano nei termini stabiliti, per ricevere l'approvazione da parte dell'Ordinari.

Art. 26

Per i Santuari senza personalità giuridica, il *Consiglio Pastorale Parrocchiale* assuma le funzioni del Consiglio di Amministrazione, ovviamente, tenendo conto dell'utilità e delle necessità della Parrocchia.

7. SANTUARI DI PROPRIETÀ ALTRUI

Art. 27

Potrebbero esserci tra i Santuari diocesani, taluni che non godono di personalità giuridica canonica ma solo di personalità giuridica civile perché di proprietà altrui. In questi casi, l'amministrazione dei beni dovrà essere retta dalla normativa civile in materia e da propri Statuti, all'interno dei quali venga fatta menzione del titolo di proprietà.

Art. 28

Vista l'erezione a Santuario di questi luoghi da parte del mio predecessore, Mons. Bregantini, stabilisco che gli stessi per poter svolgere da luoghi in cui si celebrano i Santi misteri hanno la necessità di ottenere l'approvazione da parte del Vescovo diocesano, il

quale, liberamente, provvederà a nominare Rettore del Santuario il Parroco del luogo per garantire il culto e le varie celebrazioni.

Art. 29

In questi Santuari, si potranno celebrare solo i matrimoni e la festività del titolare della Chiesa.

Art. 30

È bene che i proprietari di queste Chiese, si interfaccino con il Parroco perché si ricorda che la vita liturgica e pastorale della Comunità dipende dallo stesso.

Art. 31

Il Rappresentante legale di queste Chiese, per quanto riguarda le finalità della Chiesa eretta Santuario, dovrà attenersi alle norme del presente *Regolamento* oltre che a quelle canoniche e civili.

Art. 32

Chi rappresenta legalmente la Chiesa eretta Santuario, stipuli un accordo con il Vescovo diocesano affinché vengano rispettati i diritti e i doveri delle parti.

8. FESTE E PIETÀ POPOLARE NEI SANTUARI

Art. 33

Ogni Santuario provveda alla Costituzione di un Comitato dei festeggiamenti per organizzare, unitamente al Consiglio di Amministrazione dello stesso, e collaborare per la buona riuscita delle feste che si celebreranno. Il Comitato resta in carica per il solo periodo della festa.

Art. 34

I membri del Comitato dei festeggiamenti sono scelti dal Rettore, insieme all'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà a presentare i nomi in Curia per l'approvazione. Il Comitato resta in carica per il solo periodo della festa.

Per i Santuari **sprovvisti di personalità giuridica** il Parroco-Rettore, affidi questo compito al *Consiglio Pastorale Parrocchiale*.

Art. 35

Il Comitato dei festeggiamenti rendiconterà tutto quanto farà al Rettore del Santuario, al quale spettano le decisioni e con il quale collaborerà strettamente, e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

Ci si atterrà, per la celebrazione delle feste e di qualsiasi manifestazione di pietà popolare, alle disposizioni diocesane da me emanate in data 30.05.2024, con Decreto Vescovile n.655, Prot. n. 350/2024, *Pietà Popolare tesoro prezioso della nostra Chiesa*. Quanto stabilito in questo decreto sulla Pietà popolare si applica ai Santuari riportati tra quelli con personalità Giuridica.

9. NORME GENERALI**Art. 37**

Tutti i Santuari devono adattare i propri Statuti e/o Regolamenti, dall'entrata in vigore del presente *Regolamento generale*,

Art. 38

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme generali del Diritto della Chiesa e norme di diritto particolare in materia.

Dato in Locri, dalla Sede Vescovile, addì 10 marzo 2025

Sac. Lorenzo SANTORO
Cancelliere Vescovile

L. Santoro

✠ Francesco OLIVA

Francesco Oliva

